



PREVINDAPI

**FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI E I QUADRI SUPERIORI
DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1270**

Documento sulla politica di gestione dei Conflitti di interesse

- *Documento approvato il 25/05/2016*
- *Revisione 1 del 27/09/2017*
- *Revisione 2 del 30/11/2018*
- *Revisione 3 del 28/07/2020*
- *Revisione 4 del 23/02/2021*
- *Revisione 5 del 25/07/2022*

Il Documento è redatto da PREVINDAPI in conformità alle prescrizioni di cui al DM 166/2014 e la relativa regolamentazione ed entra in vigore dal 25 maggio 2016.

INDICE DEL DOCUMENTO

1. Premessa e riferimenti normativi
2. Descrizione della struttura del fondo pensione
3. Conflitti degli Amministratori
4. Operazioni con parti correlate
5. Scelta dei fornitori e controparti
6. Conflitti dell'attività di gestione assicurativa
7. Incompatibilità
8. Modelli di dichiarazione
9. Modifiche apportate nell'ultimo triennio

PREVINDAPI - Fondo pensione per i Dirigenti e i Quadri Superiori della piccola e medio industria**1. Premessa e riferimenti normativi**

Il presente Documento ha lo scopo di definire la politica di gestione dei conflitti di interesse del Fondo Pensione PREVINDAPI (di seguito “PREVINDAPI” o Fondo).

Per conflitto di interesse si intende la situazione che si verifica quando un soggetto rilevante è portatore di un interesse proprio o facente capo ad un soggetto ad esso collegato e tale interesse sia potenzialmente idoneo ad interferire con quello del Fondo pensione nell’ambito dei processi in cui si articola l’attività istituzionale della forma pensionistica.

In particolare, la normativa vigente richiede a PREVINDAPI di mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei suoi iscritti, attraverso:

1. il mantenimento di un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, elaborata per iscritto, ed adeguata alle dimensioni e all’organizzazione di PREVINDAPI e alla natura nonché alle dimensioni e alla complessità della sua attività;
2. lo svolgimento di una gestione indipendente, sana e prudente finalizzata ad adottare misure idonee a salvaguardare i diritti degli aderenti e dei beneficiari.

Il presente documento ha, pertanto, lo scopo di descrivere le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare per la gestione dei conflitti stessi.

Il presente documento ed ogni sua eventuale modifica sono trasmessi alla Covip a cura del legale rappresentante di PREVINDAPI.

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 252/05, art. 6, comma 13, lettere b) e c); art. 7, comma 1, e D.M. dell'Economia e Finanze n. 62/07 in materia di adeguamento dei Fondi preesistenti, nonché Direttiva Covip del 23 maggio 2007.
- DM 166/2014, artt. 7, 8, 9
- Codice Civile artt. 2382, 2391, 2399

Si richiamano anche i seguenti documenti di PREVINDAPI, disponibili sul sito www.previndapi.it:

- Statuto
- Nota Informativa

Il presente documento costituisce parte integrante del Manuale delle procedure operative di PREVINDAPI e ne è integrato con riferimento alle specifiche procedure ivi descritte.

Il documento è trasmesso alla Covip, al Direttore Generale, al Collegio dei Revisori.

Al momento dell’insediamento di ogni nuovo Consigliere di PREVINDAPI, allo stesso viene consegnato il presente documento per presa visione ed immediato rilascio della dichiarazione sub 3.

2. Descrizione della struttura del Fondo pensione**Caratteristiche generali di PREVINDAPI**

PREVINDAPI è il Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria costituito il 2 agosto 1990, in attuazione degli Accordi Sindacali stipulati il 26 ottobre 1989 ed il 2 agosto 1990 (fonti istitutive) tra la CONFAPI e la FNDAI, oggi FEDERMANAGER (parti istitutive), ha la forma giuridica dell’associazione riconosciuta.

In data 22/12/2010, con il rinnovo del c.c.n.l. è stata introdotta la nuova figura manageriale dei “quadri superiori” e le Parti istitutive, con l’accordo dell’11/04/2011, hanno individuato il Previndapi come lo strumento attraverso il quale realizzare la previdenza complementare anche per i “quadri superiori”.

Con decorrenza dal 1° luglio 2011 è possibile iscrivere i quadri superiori al Previndapi.

PREVINDAPI è iscritto all'albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP con il numero 1270, quale fondo preesistente, ed opera in regime di contribuzione definita.

il Fondo gestisce le proprie attività mediante la stipula di contratti assicurativi, di cui ai rami vita previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, nel rispetto della normativa vigente, ferma l’operatività di una convenzione assicurativa a rendimento garantito, destinata ad accogliere il conferimento tacito del TFR.

La sede legale del Fondo è in Roma, via Nazionale n. 66.

Destinatari

Sono “destinatari” i dirigenti e i quadri superiori dipendenti delle imprese che applichino il c.c.n.l. stipulato tra la CONFAPI e la FEDERMANAGER laddove non operino iniziative, casse o fondi diretti ad assicurare ai predetti lavoratori forme previdenziali analoghe e rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs.252/05, ovvero, previo assenso delle Parti istitutive, le imprese e i lavoratori dipendenti da tali imprese che applichino un c.c.n.l. diverso da quello sopra richiamato.

Con la sottoscrizione del nuovo Contratto di Lavoro, avvenuta in data 16/11/2016 e con effetto dal 1/1/2017, le Parti Istitutive hanno previsto che tutti i dirigenti e quadri superiori, ai quali si applichi il CCNL delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, siano iscritti per adesione contrattuale e che le aziende versino al Fondo uno 0,50% della retribuzione annua, e nei limiti dei massimali previsti, per tutti i dirigenti e quadri superiori, a prescindere dalla loro adesione, diretta o tacita, a PREVINDAPI.

In base all'accordo siglato dalle Parti Istitutive in data 21/2/2017 possono altresì essere iscritti a PREVINDAPI i soggetti fiscalmente a carico, secondo la normativa tributaria vigente, degli iscritti al Fondo, senza partecipare all'elezione degli organi del Fondo né essere nominati componenti degli stessi.

Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

PREVINDAPI è un fondo pensione preesistente, costituito in forma di associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita.

Modello gestionale

PREVINDAPI è strutturato secondo una gestione monocomparto. Le risorse finanziarie di PREVINDAPI sono affidate in gestione mediante convenzioni assicurative con i soggetti abilitati a svolgere l'attività di cui all'art.6 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n.252, con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente.

Soggetti interessati alla gestione del fondo pensione (“Soggetti rilevanti”)

I soggetti interessati alla gestione di PREVINDAPI (di seguito “Soggetti Rilevanti”) sono:

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente e Vicepresidente
- Collegio dei Revisori
- Direttore Generale
- Gestori assicurativi (soggetti incaricati della gestione)
- Banca che gestisce i conti correnti
- Struttura interna
- Funzione di gestione del rischio nella persona del Vicepresidente
- Funzione di revisione interna affidata al Collegio dei Revisori

Consiglio di Amministrazione (rif. Art. 18, 19, 20 e 21 dello Statuto)

Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da sei componenti nominati dall'Assemblea: in attuazione del principio di pariteticità, tre sono designati dalla CONFAPI e tre sono eletti dai Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea.

2. L'elezione dei componenti eletti dai Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea avviene sulla base delle seguenti modalità:

a) liste di candidati, da depositarsi presso la sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Rappresentanti in prima convocazione, possono essere presentate da Federmanager e/o da almeno la metà dei Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea. Ciascun Rappresentante può sottoscrivere una sola lista. Unitamente alla lista, entro lo stesso termine, deve essere depositata dichiarazione dei singoli candidati per accettazione della candidatura;

b) le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero di consiglieri di parte lavorativa da eleggere, oltre a due “supplenti”;

c) hanno diritto al voto i Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea, ciascuno dei quali può votare una sola lista;

d) risulteranno eletti i candidati della lista che avrà riportato il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti. Se la maggioranza indicata non è raggiunta si procederà a nuova votazione.

3. I Consiglieri eletti dai Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea ed i Consiglieri designati da CONFAPI costituiscono un collegio unico ed indivisibile.

4. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

5. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Revisore. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è inoltre incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

6. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

7. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, sono sostituiti per il periodo residuo su nomina da parte dell'Assemblea, nel rispetto del principio di pariteticità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 comma 1; in ragione di ciò, per la sostituzione di amministratori di parte datoriale, sarà Confapi a procedere alla relativa nomina; per la sostituzione di amministratori espressione della componente dei lavoratori, si farà luogo al subentro da parte dei supplenti eletti ai sensi dell'art. 18 comma 2.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda al rinnovo dell'intero organo.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente;

b) definisce l'organizzazione del Fondo e ne cura la gestione; adotta altresì le determinazioni idonee a consentire la conformazione della gestione alle direttive della Commissione di Vigilanza di cui al Decreto;

c) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo

interno e il sistema di gestione dei rischi;

- d) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- e) definisce la politica di remunerazione;
- f) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- g) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- h) definisce i piani d'emergenza;
- i) effettua la valutazione interna del rischio;
- j) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione delle risorse;
- k) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- l) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- m) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- n) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione di tutti i soggetti che nell'ambito del Fondo svolgono le funzioni di cui all'art. 5-sexies del Decreto;
- o) con la maggioranza della metà più uno dei componenti, nomina il Direttore generale e i titolari delle Funzioni fondamentali di gestione dei rischi e di revisione interna;
- p) delibera l'adeguamento della normativa statutaria alle innovazioni legislative e in caso di sopravvenute disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP, nonché delle fonti istitutive che dovessero sopravvenire, dandone successiva informazione all'Assemblea ed alle parti istitutive;
- q) con la maggioranza della metà più uno dei componenti sottopone all'approvazione dell'Assemblea, anche su sollecitazione della stessa, eventuali proposte attinenti altre modifiche dello Statuto, ovvero la liquidazione del Fondo medesimo;
- r) stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;
- s) adotta le risoluzioni in materia di informazione in favore dei potenziali aderenti e degli iscritti, sia nella fase costitutiva del rapporto sia nello svolgimento del rapporto stesso, definendo le modalità e il contenuto delle conseguenti comunicazioni, in particolare per quanto attiene agli effetti delle iscrizioni e delle opzioni di investimento, all'assetto gestorio del Fondo, alle spese ed oneri ed alle facoltà correlate alla titolarità della posizione;
- t) stabilisce le modalità di versamento dei contributi di cui all'articolo 8 e quelle di compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo lavoratore;
- u) stabilisce le modalità di esercizio della facoltà di reintegrazione della posizione che sia stata in parte anticipata;
- v) stabilisce i termini e le modalità di allocazione della posizione individuale tra le diverse linee di investimento offerte dalle convenzioni assicurative;
- w) stabilisce, coerentemente con le disposizioni del presente Statuto, le modalità per la presentazione della domanda di prestazione nonché delle domande per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli 6, 12 e 13;

x) determina l'interesse di mora da applicare sui contributi versati in ritardo nonché le conseguenze e le eventuali spese dovute dal datore di lavoro per effetto del mancato adempimento contributivo;

y) decide insindacabilmente e definitivamente sugli eventuali ricorsi degli iscritti;

z) con la maggioranza della metà più uno dei componenti: - determina, periodicamente, in relazione alle presumibili esigenze del Fondo, l'ammontare della quota parte dei contributi di cui all'articolo 8, ivi compreso il TFR, da destinare alle spese di gestione del Fondo medesimo, ai sensi dell'articolo 7, primo comma; - può determinare, periodicamente, l'ammontare delle spese di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del presente Statuto; - stabilisce le modalità di ripartizione degli oneri tra quelli comuni alle diverse gestioni assicurative ovvero specifici di una singola gestione;

aa) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio annuale, nonché la relazione sulla gestione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dal Fondo;

bb) con la maggioranza della metà più uno dei componenti, sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo;

cc) con la maggioranza della metà più uno dei componenti, delibera la stipulazione, con le società prescelte, di convenzioni assicurative anche mediante ricorso a una pluralità di linee di investimento;

dd) valuta i risultati ottenuti dalle imprese;

ee) In presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria i provvedimenti ritenuti idonei alla salvaguardia dell'equilibrio del Fondo stesso, dandone comunicazione al Collegio dei Revisori. Della circostanza il Presidente dà preventivamente comunicazione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Decreto indicando i provvedimenti ritenuti necessari.

Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi mezzo meccanico o digitale (es. fax, posta elettronica o pec, agli indirizzi dai componenti stessi comunicati) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedire ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei Revisori, almeno quindici giorni prima della data di riunione; in casi di particolare urgenza il termine di convocazione è ridotto a cinque giorni.

2. È consentita agli Amministratori la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in video conferenza, purché il Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, divenendo quest'ultima la sede formale della riunione. Il numero massimo dei Consiglieri collegabili in teleconferenza o video conferenza non può essere superiore a due; possono presenziare in teleconferenza o videoconferenza al Consiglio anche i Revisori; il Presidente accerta – dandone atto a verbale – l'identità dei Consiglieri e dei Revisori, presenti e collegati in tele o videoconferenza, nonché la loro possibilità di partecipare attivamente alla riunione.

3. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero almeno la metà dei suoi componenti lo richieda.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere presente più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

5. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto indicato nell'articolo 20 per i casi nei quali è richiesta la maggioranza ivi specificata.

7. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale a cura del segretario nominato dal Presidente.

8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

10. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Presidente e Vice Presidente (rif. Art. 22 dello Statuto)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione nel suo ambito, in persona di un componente designato da Confapi ed uno eletto dai Rappresentanti dei lavoratori, secondo un criterio di alternanza fra loro.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe al Vice Presidente ovvero - in casi eccezionali - ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione.

3. Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, cura, con il Vice Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio. Ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio di amministrazione esperti e consulenti, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.

4. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla cessazione del mandato consiliare.

5. Il Presidente trasmette alla Commissione di vigilanza ogni variazione della fonte istitutiva ed allega una nota nella quale è descritto il contenuto della variazione stessa.

6. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

7. Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporanei del Vice Presidente, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Collegio dei Revisori – (rif. artt. 23-24-25 dello Statuto)

Criteri di costituzione

1. E' costituito un Collegio dei Revisori, composto da 4 componenti effettivi e 4 supplenti, nominati dall'Assemblea.

2. Di essi, 2 componenti effettivi e 2 supplenti sono designati dalla CONFAPI, e 2 componenti effettivi e 2 supplenti sono eletti dai Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea secondo le procedure di cui al successivo comma 3.

3. L'elezione dei 2 componenti effettivi e dei 2 supplenti di parte lavorativa avviene sulla base delle seguenti modalità:

a) liste di candidati, da depositarsi presso la sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Rappresentanti in prima convocazione, possono essere presentate da Federmanager e/o da

almeno la metà dei Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea. Ciascun Rappresentante può sottoscrivere una sola lista. Unitamente alla lista, entro lo stesso termine, deve essere depositata dichiarazione dei singoli candidati per accettazione della candidatura;

b) le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei Revisori di parte lavorativa da eleggere, oltre a due supplenti;

c) hanno diritto al voto i Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea, ciascuno dei quali può votare una sola lista;

d) risulteranno eletti i candidati della lista che avrà riportato il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti. Se la maggioranza indicata non è raggiunta si procederà a nuova votazione.

4. I Revisori eletti dai Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea ed i Revisori designati da CONFAPI costituiscono un collegio unico ed indivisibile.

5. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

6. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

7. Non possono assumere la carica di Revisore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore. Inoltre, la carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

8. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

9. Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente rispettivamente designato dalla CONFAPI o eletto dai Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea.

10. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere nominato tra i Revisori designati da Confapi ovvero tra quelli eletti dai Rappresentanti dei lavoratori con un criterio di alternanza rispetto alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Revisori è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.

3. Al Collegio dei Revisori possono essere attribuiti i compiti della funzione di revisione interna; laddove tali compiti siano attribuiti a soggetto terzo, il Collegio dei Revisori valuta i risultati del lavoro da questo svolto.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del

Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404, comma 4, del codice civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 giorni.

2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione, sono fatte dal Presidente del Collegio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o con qualsiasi mezzo meccanico o digitale (es. fax, posta elettronica o pec, agli indirizzi dai Revisori stessi comunicati) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedire ai componenti il Collegio dei Revisori almeno cinque giorni prima della data di riunione; in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione almeno tre giorni prima della riunione.

3. È consentita ai Revisori la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza. Il numero massimo dei Revisori collegabili in teleconferenza o video conferenza non può essere superiore a uno il Presidente accerta – dandone atto a verbale – l'identità dei Revisori, presenti e collegati in tele o videoconferenza, nonché la loro possibilità di partecipare attivamente alla riunione.

4. In mancanza delle formalità sopra riportate, l'adunanza del Collegio si reputa regolarmente istituita, quando sono presenti tutti i membri. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono valide con la presenza della maggioranza dei Revisori e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

6. I Revisori che non assistano senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

7. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo a due assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

8. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

9. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

10. Nei confronti dei Revisori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Direttore generale (rif. Art. 26 Statuto)

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Funzioni fondamentali (rif. Art. 27 Statuto)

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

Gestori assicurativi (soggetti incaricati della gestione)

Previndapi gestisce le risorse in un **monocomparto assicurativo** attraverso convenzione con primarie compagnie di assicurazione.

I gestori assicurativi:

- 1) investono le risorse destinate alle posizioni previdenziali mediante emissione di polizze individuali, di cui ai rami vita previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, a premio unico ricorrente, su speciali gestioni di riferimento sulle quali riconoscono una rivalutazione pari al 100% della media ponderata dei rendimenti conseguiti, con una ritenzione minima per il *Pool* inferiore al punto percentuale;
- 2) trasmettono all'organo di amministrazione della forma pensionistica una rendicontazione periodica sui rendimenti conseguiti.

Il Pool delle compagnie di assicurazione si compone come segue:

- ALLIANZ - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ (delegataria del pool)
- ZURICH
- ASSICURAZIONI GENERALI
- REALE MUTUA

Il fondo pensione PREVINDAPI, nonostante il periodo estremamente difficile dal punto di vista economico a causa della pandemia che ha colpito l'intero pianeta, ha portato a termine con soddisfazione la trattativa per il rinnovo della Convenzione di gestione delle riserve matematiche, iniziata nel 2020, con lo storico pool assicurativo PREVINDAPI - la cui delegataria è Allianz. Grazie all'ausilio dei nostri broker assicurativi, il PREVINDAPI è riuscito ad ottenere un'offerta con condizioni superiori alle aspettative. la Convenzione 8200 esistente è stata prima prorogata dal 01/01/2021 al 31/03/2021 e poi rinnovata per altri 3 anni dal 01/04/2021 al 31/03/2024 mantenendo le garanzie in corso e il minimo trattenuto sui rendimenti della gestione separata dello 0,5% pregressi; i rendimenti minimi garantiti risalenti a polizze accese antecedenti al 2007 vengono consolidati fino al 31/03/2021 e a partire dal 01/04/2021 tali polizze, in un'ottica mutualistica e solidaristica tra gli iscritti, seguono le condizioni in

vigore con il rinnovo, con la garanzia pertanto del solo capitale investito, a scadenza della convenzione triennale, resta impregiudicata, per coloro che hanno maturato i requisiti, la possibilità di richiedere la liquidazione di una prestazione parziale o totale.

Le prestazioni pensionistiche complementari sono commisurate ai contributi versati e ai rendimenti realizzati dalla gestione assicurativa e all'età anagrafica dell'iscritto.

Le compagnie del pool che gestiscono la convenzione emettono polizze, a premio unico ricorrente, su speciali gestioni di riferimento sulle quali riconoscono una rivalutazione pari al 100% della media ponderata dei rendimenti conseguiti, con una ritenzione minima per il pool dello 0,70% sui contributi investiti dal 01/04/2021; mentre sulle riserve matematiche investite sulla conv. 8200 alla data del 31/03/2021 rimane una ritenuta minima per il pool dello 0,50%.

L'obiettivo è garantire in qualunque momento la restituzione delle risorse conferite, al netto dei costi direttamente a carico dell'aderente ed al netto di eventuali anticipazioni, riscatti parziali e rendite temporanee, maggiorate almeno del rendimento minimo garantito. I rendimenti annui ottenuti vengono attribuiti ma non consolidati; viene riconosciuto un rendimento minimo pari allo 0% alla scadenza della Convenzione e in caso di riscatto.

Per effetto del rendimento minimo trattenuto, la misura annua di rivalutazione del capitale potrà risultare negativa anche quando il rendimento medio risulti positivo, ma inferiore al rendimento trattenuto.

La rivalutazione delle prestazioni generate da ciascuna garanzia avviene con effetto 1° gennaio di ogni anno.

I coefficienti di conversione in rendita applicati alle domande gestite dal 1° gennaio 2018 sono calcolati sulla base dei seguenti criteri:

- ✓ Demografici: tavole demografiche A62D – M/F e con rendimento minimo 0,50%.
- ✓ Finanziari: tasso di rivalutazione minimo garantito dello 0,50% (tasso tecnico).

La posizione dell'iscritto è gestita per polizze. Ad ogni contributo versato per l'iscritto corrisponde una polizza.

Le polizze hanno, quindi, un valore differente le une dalle altre in relazione all'ammontare dei premi che le hanno fatte nascere e alle rivalutazioni di cui hanno nel tempo beneficiato;

Banca che gestisce i conti correnti

Il Fondo utilizza sei conti correnti per la gestione operativa e la fase di accumulo (versamento contributi e pagamento prestazioni).

1. Presso Gruppo INTESASANPAOLO - Filiale di Roma –Piazza della Libertà, 13 - Roma- Roma è aperto un c/c contributi: nel quale confluiscono a gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno i contributi versati dalle aziende; dopo la riconciliazione di tali contributi viene effettuato il trasferimento dei contributi al netto del prelievo di gestione del fondo, alla compagnia delegataria del pool assicurativo Allianz il 30/04, 31/07, 31/10 e 31/12; si effettuano girofondi per alimentare il c/c operativo e il conto in Banco Azzoaglio di deposito vincolato.

Presso BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO – Via Doria, 17 – Ceva CN - dove sono aperti due c/c:

1. uno nel quale confluiscono durante l'anno le liquidazioni di prestazioni e i trasferimenti ad altri fondi da parte di Allianz dei dirigenti che ne hanno fatto richiesta e la relativa imposta sulle rivalutazioni. Principali altre operazioni: versamento all'erario degli F24, dell'imposta sulle rivalutazioni entro il 16/02 di ciascun anno; i bonifici ai liquidati,
2. l'altro di appoggio versamenti contributivi al quale si collega il c/c di deposito vincolato alimentato dal conto contributi presso Intesa.

Presso BANCA GENERALI SPA – Via Vittorio Veneto, 87 - Roma - dove sono aperti tre c/c:

1. c/c operativo utilizzato per il pagamento delle spese di gestione Previndapi (es. fatture, rimborsi spese, emolumenti, stipendi).
2. nei quali confluiscono durante l'anno le liquidazioni di prestazioni e i trasferimenti ad altri fondi da parte di Allianz dei dirigenti che ne hanno fatto richiesta e la relativa imposta sulle rivalutazioni. Principali altre operazioni: versamento all'erario degli F24, dell'imposta sulle rivalutazioni entro il 16/02 di ciascun anno; i bonifici ai liquidati, giroconti dal conto liquidazioni e per alimentare la cassa attraverso prelievi di sportello e
3. un conto di appoggio dei contributi versati.

Struttura interna

La gestione amministrativa ordinaria, l'inserimento e la gestione dei dati nel sistema informatico, il rapporto con gli aderenti, il funzionamento del Fondo (disciplinato dallo Statuto) vengono svolti dalla struttura interna, composta dai dipendenti sotto la direzione del Direttore Generale.

Service amministrativo

Alla fine del 2021 il Fondo, verificata la piena idoneità, l'affidabilità e l'esperienza di OneWelf, valutati i possibili impatti derivanti dall'accordo ed accertata l'insussistenza di possibili conflitti di interesse, ha stipulato con Onewelf s.r.l. un contratto per l'affidamento alla medesima delle attività "tipiche" del service amministrativo, con esclusione della contabilità che continuerà ad essere svolta dalla struttura interna del Fondo.

OneWelf, società del Gruppo CSE – Consorzio Servizi Bancari -, è specializzata nella fornitura di servizi amministrativi, contabili ed informatici in outsourcing nell'area della previdenza complementare ed è dotata di risorse, applicativi, strutture ed attrezzature idonee nonché del personale qualificato e del know how necessario per la prestazione dei servizi sopracitati.

Il Service amministrativo assolve alle attività operative finalizzate agli adempimenti connessi alla partecipazione al Fondo da parte degli iscritti. Tale attività è svolta nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto nonché degli orientamenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Vigilanza; i suoi contenuti sono dettagliati nel contratto sottoscritto con il Fondo.

3. Conflitti degli amministratori

I componenti del Consiglio di amministrazione di PREVINDAPI rilasciano una dichiarazione conforme al fac-simile allegato, recante l'indicazione dei propri interessi nell'attività del Fondo ed i propri rapporti con gli altri Soggetti Rilevanti coinvolti nella gestione del Fondo.

In ogni caso ogni amministratore assume l'onere di informare il Fondo di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio dei Revisori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del Fondo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Generale del Fondo e ogni amministratore al quale sono attribuite deleghe specifiche devono astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Il Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Fondo dell'operazione in relazione alla quale un amministratore abbia dichiarato un proprio interesse.

In occasione della convocazione del Consiglio di amministrazione e dell'indicazione del relativo ordine del giorno, il Fondo pensione ricorda ai consiglieri l'obbligo di dichiarazione dei propri interessi.

4. Operazioni con parti correlate

Le Parti Correlate di PREVINDAPI sono le parti istitutive del Fondo, vale a dire:

- CONFAPI
- FEDERMANAGER

Il Consiglio di Amministrazione aggiorna, in caso di variazione, il presente elenco.

Prima di porre in essere un'operazione il Consiglio di Amministrazione verifica se la stessa si configuri come un'“Operazione Rilevante”, per tale intendendosi un'operazione che abbia come controparte una Parte Correlata e che sia di importo superiore a 200.000,00 (duecentomila) euro di controvalore annuo (IVA inclusa). Il Consiglio di Amministrazione approva l'“Operazione Rilevante” con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

5. Scelta dei fornitori e controparti

Ferme restando le prescrizioni di legge e regolamento, il Fondo sceglie i propri fornitori utilizzando le seguenti procedure

- Procedura con pubblicazione dell'estratto del bando su 2 quotidiani: Nei casi previsti dalla legge (compagnia assicurazione) Procedura con pubblicazione del bando su web, quando non è richiesta la pubblicazione su 2 quotidiani.
- Invito ad offrire riservato: Quando il C.d.A. abbia valutato ed adeguatamente motivato che sia nell'interesse del fondo pensione invitare soltanto alcuni soggetti a presentare un'offerta.
- Trattativa con singola controparte: Quando sia possibile ottenere la prestazione esclusivamente da una controparte, ovvero sotto la soglia di € 10.000,00 (diecimila/00) + imposte.

Il Fondo acquisisce in sede di selezione apposita documentazione dalla compagnia di assicurazione attestante i rapporti di partecipazione e/o professionali con gli altri terzi fornitori del fondo e con i componenti del C.d.A..

6. Conflitti dell'attività di gestione assicurativa

Gestione assicurativa

Premessa.

Il Fondo pensione ritiene che i conflitti di interesse che possono sorgere in capo ai gestori assicurativi in relazione all'attività di gestione assicurativa a beneficio del Fondo si considerano già identificati e adeguatamente gestiti in relazione alla policy per la gestione dei conflitti di interessi adottata da ciascun gestore assicurativo sulla base della propria normativa di appartenenza.

Il Fondo pensione, in occasione della procedura di selezione del Gestore assicurativo, riceve da quest'ultimo la policy adottata per la gestione dei conflitti di interessi e valuta tali informazioni nell'ottica della tutela degli aderenti e dei beneficiari e secondo quanto previsto nella policy del Fondo stesso.

Le scelte dei supporti assicurativi sono compiute autonomamente dal Gestore assicurativo, coerentemente con le linee di indirizzo della gestione definite dal Fondo pensione e in un'ottica di sana e prudente gestione.

Scelta controparti contrattuali

Controparti contrattuali, utilizzate dal Gestore assicurativo per lo svolgimento di servizi, in conflitto di interessi con il Fondo pensione.

All'atto del conferimento del mandato di assicurazione, il Fondo pensione richiede al Gestore assicurativo di fornire la propria strategia di esecuzione, nonché l'elenco delle controparti contrattuali utilizzate per lo svolgimento di servizi.

Nelle ipotesi in cui siano selezionati, da parte del Gestore assicurativo, come controparti contrattuali per lo svolgimento di servizi (quali, ad esempio, il servizio di riassicurazione), soggetti in potenziale conflitto di interessi con il Fondo pensione, quest'ultimo potrà richiedere al Gestore assicurativo di interrompere il ricorso a tali soggetti, con tempistiche e modalità che permettano di rispettare l'efficiente gestione.

7. Incompatibilità

Amministratori, Revisori, Direttore generale

Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel Fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel Gestore assicurativo, nella Banca che gestisce i conti bancari e in altre società dei gruppi cui appartengono il Gestore assicurativo e la Banca che gestisce i conti bancari.

A tal fine, l'esponente del Fondo pensione dichiara l'insussistenza dell'incompatibilità e si impegna a comunicare eventuali variazioni delle informazioni trasmesse.

Gestore assicurativo e Banca che gestisce i conti bancari

Quanto ai rapporti tra Gestore assicurativo e Banca che gestisce i conti bancari, non costituiscono incompatibilità i rapporti di controllo o collegamento tra tali enti, a patto che siano rispettate le condizioni della vigente disciplina della Banca d'Italia.

A tal fine Gestori assicurativi e Banca che gestisce i conti bancari si impegnano a comunicare al Fondo pensione eventuali variazioni.

Registro delle operazioni in conflitto di interessi

Le operazioni per le quali sia stato riscontrato un conflitto di interessi sono riportate in un Registro a cura del legale rappresentante del Fondo in cui sono riepilogati per ciascuna fattispecie di conflitto, le misure poste in essere nonché la data di inizio e chiusura dello stesso.

Delle operazioni in conflitto di interesse iscritte nell'apposito registro il legale rappresentante informa l'organo di amministrazione e di controllo nella prima riunione utile successiva all'emergere degli stessi per le valutazioni di competenza.

Il registro dei conflitti di interesse è inviato anche al Collegio dei Revisori, accompagnato da un report dal quale risultino le operazioni in conflitto effettuate e quelle eventualmente non eseguite in quanto i presidi previsti non sono risultati idonei ad assicurare la tutela degli interessi del Fondo e dei suoi iscritti.

8. Modelli di dichiarazione

Incompatibilità e interessi degli Amministratori/Revisori/Direttore generale

Il sottoscritto

[..] Componente del Consiglio di Amministrazione

[..] Componente del Collegio dei Revisori

[..] Direttore generale del Fondo

del fondo pensione PREVINDAPI, consapevole delle disposizioni vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto da PREVINDAPI, nello svolgimento del proprio incarico o funzione si impegna a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali del Fondo Pensione astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto col Fondo stesso.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara, sotto la propria responsabilità e ad ogni effetto di legge, quanto segue:

- **Incompatibilità**

Di non avere alcun incarico di componente di organi di amministrazione o controllo né direzione generale nei Gestori assicurativi e nella Banca che gestisce i conti bancari di PREVINDAPI né in altre società dei gruppi di cui i predetti soggetti fanno parte.

- **Conflitti di interesse (per i soli componenti del Consiglio di Amministrazione)**

È consapevole dell'obbligo di dichiarazione dei propri interessi e di astensione, come stabilito dall'art. 2391 cod. civ.

[..] dichiara di non essere in situazione di conflitto di interesse; ovvero

[..] di avere le seguenti relazioni professionali o di affari con i seguenti Soggetti Rilevanti, come definiti nella sezione 2 del presente Documento:

Ente	Descrizione tipo di relazione

Il sottoscritto assume l'onere di informare PREVINDAPI di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

È inoltre consapevole che, in caso di incompleta o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, PREVINDAPI potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Luogo, data

Firma

Dichiarazione della Banca che gestisce i conti bancari

Il sottoscritto, legale rappresentante di Istituto, incaricata dal fondo pensione PREVINDAPI della gestione dei conti correnti, consapevole delle disposizioni vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto da PREVINDAPI, nello svolgimento del proprio incarico o funzione si impegna a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali del Fondo Pensione astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto col Fondo stesso.

In particolare segnala le seguenti relazioni professionali o di affari con esponenti del Fondo pensione (componenti Consiglio di amministrazione, componenti Collegio dei Revisori, Direttore generale, Responsabile Funzione Finanza):

Esponente	Descrizione relazione

Segnala, inoltre, le seguenti relazioni professionali o di affari con altri Soggetti Rilevanti del Fondo pensione, come definiti nella sezione 2 del presente Documento:

Ente	Descrizione

Il sottoscritto dichiara che non sussistono incompatibilità ai sensi della normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che:

[..] non sussistono rapporti di controllo o collegamento con la Banca che gestisce i conti bancari del Fondo

[..] sussistono rapporti di controllo o collegamento con la Banca che gestisce i conti bancari del Fondo, ma che gli stessi non costituiscono incompatibilità in quanto sono rispettate le condizioni della vigente disciplina della Banca d'Italia, e si impegna a comunicare al Fondo pensione eventuali variazioni.

Il sottoscritto assume l'onere di informare il fondo pensione PREVINDAPI di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

È inoltre consapevole che, in caso di incompleta o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, il Fondo potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Luogo, data

Firma

Dichiarazione del Gestore assicurativo

Il sottoscritto, legale rappresentante di, incaricato dal fondo pensione PREVINDAPI per il servizio di gestione assicurativa delle risorse facenti parte del patrimonio del Fondo ai sensi dell' art. 6, comma 1, del D.Lgs. 252/2005, consapevole delle disposizioni vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto da PREVINDAPI, nello svolgimento del proprio incarico o funzione si impegna a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali del Fondo Pensione astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto col Fondo stesso.

In particolare segnala le seguenti relazioni professionali o di affari con esponenti del Fondo pensione (componenti Consiglio di amministrazione, componenti Collegio dei Revisori, Direttore generale del Fondo, Responsabili Funzione Finanza):

Esponente	Descrizione relazione

Segnala, inoltre, le seguenti relazioni professionali o di affari con altri Soggetti Rilevanti del Fondo pensione, come definiti nella sezione 2 del presente Documento:

Ente	Descrizione

Il sottoscritto dichiara che non sussistono incompatibilità ai sensi della normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che:

[..] non sussistono rapporti di controllo o collegamento con la Banca che gestisce i conti bancari del Fondo

[..] sussistono rapporti di controllo o collegamento con la Banca che gestisce i conti bancari del Fondo, ma che gli stessi non costituiscono incompatibilità in quanto sono rispettate le condizioni della vigente disciplina della Banca d'Italia, e si impegna a comunicare al Fondo pensione eventuali variazioni.

Il sottoscritto assume l'onere di informare il fondo pensione PREVINDAPI di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

È inoltre consapevole che, in caso di incompleta o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, il Fondo potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Luogo, data

Firma

Dichiarazione di altri Soggetti Rilevanti

Il sottoscritto, legale rappresentante di, fornitore del fondo pensione PREVINDAPI per il servizio di, consapevole delle disposizioni vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto da PREVINDAPI, nello svolgimento del proprio incarico o funzione si impegna a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali del Fondo Pensione astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto col Fondo stesso.

In particolare segnala le seguenti relazioni professionali o di affari con esponenti del Fondo pensione (componenti Consiglio di amministrazione, componenti Collegio dei Revisori, Direttore generale del Fondo, Responsabili Funzione Finanza):

Esponente	Descrizione relazione

Il sottoscritto assume l'onere di informare il fondo pensione PREVINDAPI di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

È inoltre consapevole che, in caso di incompleta o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, il Fondo potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Luogo, data

Firma

9. Modifiche apportate nell'ultimo triennio

L'intero documento sarà sottoposto periodicamente a nuova valutazione per eventuali correzioni e modifiche volte ad implementarne l'efficienza.

Si descrivono di seguito le modifiche apportate al presente Documento nell'ultimo triennio.

Data	Descrizione sintetica della modifica apportata	Descrizione sintetica delle indicazioni che sono state sostituite
28/07/2020	Aggiornamento informazioni conti correnti	Aggiornamento nuovi conti correnti Banco Azzoaglio con deposito vincolato, eliminazione Banca Finnat e aggiornamento nuovi conti Banca Generali e Intesa SanPaolo
23/02/2021	Eliminazione Responsabile del fondo e della funzione finanza	Sostituzione dell'art. 23 dello Statuto funzioni del responsabile del fondo incorporate nel Direttore Generale; istituzione delle funzioni fondamentali
25/07/2022	Aggiornamento in base nuovo Statuto e nuova convenzione	Aggiornamento delle descrizioni da Statuto dei soggetti interessati alla gestione del fondo; inserimento del service amministrativo, aggiornamento dei parametri della nuova convenzione 01/04/2021-31/03/2024